

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E L'UTILIZZO DI BACHECHE SU
IMMOBILI E AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Art.1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su immobili ed aree di proprietà comunale, a scopo non pubblicitario, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei soggetti di cui all'art.3, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.

2. L'individuazione degli immobili e delle aree per l'installazione, con il numero di bacheche da installare, sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Con lo stesso atto vengono individuati gli spazi che l'Ente riserva a se stesso per i propri fini istituzionali, oltre che gli spazi riservati ai Gruppi Consiliari rappresentati in Consiglio Comunale.

Art.2. Definizione e caratteristiche delle bacheche

1. Per bacheche si intendono manufatti, fissati a parete o su pali, con frontale apribile composto da lastra di vetro di sicurezza o altro materiale non frangibile, installati all'esterno, in appositi spazi esattamente individuati, atti a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili.

2. Le bacheche devono avere dimensioni esterne massime di cm.70 di base e cm.100 di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm.10 (per quelle fissate a parete), realizzate con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro, durabilità e sicurezza, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 (Illustrazione grafica bacheca).

3. Le bacheche, rientrano nel concetto di arredo urbano e debbono quindi essere realizzate con forme, materiali, dimensioni e stili che si armonizzino al luogo ove vengono installate.

Art.3. Soggetti destinatari

1. Le bacheche costituiscono una forma di comunicazione diretta e possono essere installate ed utilizzate da Enti, Gruppi Consiliari, Partiti e Movimenti Politici, Società a capitale pubblico, Organizzazioni Sindacali, Fondazioni ed Associazioni, Società Sportive e Comitati, operanti sul territorio comunale.

2. Ai fini di quanto indicato nel precedente comma, nella categoria "Organizzazioni sindacali" si intendono compresi i centri di assistenza fiscale, i patronati ed ogni altro organismo ad essi comunque riconducibile. Per Associazioni si intendono le libere forme associative iscritte nell'apposito registro comunale, se istituito.

3. Non potranno essere autorizzate all'installazione ed all'utilizzo di bacheche le associazioni/comitati che abbiano ispirazioni e/o finalità contrarie alla dignità della persona.

4. Ciascun Gruppo Consiliare regolarmente costituito, presente in Consiglio Comunale, ha diritto prioritario ed in forma gratuita ad usufruire di uno spazio per l'installazione di una bacheca che fornirà a proprie spese, in forza del diritto – dovere alla comunicazione della propria attività istituzionale.

Art.4. Piano delle bacheche

1. La Giunta comunale approva con propria deliberazione un "piano delle bacheche" in cui individua i luoghi ove possono essere installate, con le seguenti indicazioni:

- spazi che l'Amministrazione Comunale si riserva;
- spazi dedicati ai Gruppi Consiliari concessi a titolo gratuito;
- spazi concessi a titolo oneroso agli altri soggetti destinatari.

Non rientrano nel piano le bacheche installate all'interno degli edifici pubblici.

Art.5. Autorizzazione all'installazione e all'utilizzo

1. L'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di bacheche è concessa dal Responsabile del Settore Affari Generali unicamente ai soggetti di cui all'art.3 entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, secondo l'ordine cronologico delle domande presentate.

2. L'istanza dovrà contenere:

- le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna;
- il luogo per il quale si chiede l'installazione;
- l'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi stabiliti dalle stesse;
- l'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario.

e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, redatta secondo la indicazioni di cui all'allegato 1:

- disegno della bacheca nel rapporto non inferiore a 1:20;
- relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare

3. Nel caso in cui le richieste pervenute riguardino lo stesso sito, sarà data priorità e quindi diritto di scelta in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.

4. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione.

5. Nel caso in cui le richieste pervenute superino gli spazi disponibili, le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco – graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente.

6. Hanno comunque priorità le domande dei soggetti aventi la propria sede o sezione nel territorio comunale.

7. Resosi disponibile uno spazio, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, interpella formalmente, mediante lettera, il primo soggetto utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di venti (20) giorni per confermare l'istanza, con l'avvertimento che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria.

8. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile per lo stesso periodo, previa istanza presentata dal rappresentante o delegato di uno dei soggetti di cui all'art. 3, almeno sette giorni prima della scadenza.

9. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa.

10. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore al numero di spazi disponibili né al di fuori di quelli prefissati dalla Giunta Comunale con deliberazione di cui all'art.4.

11. La fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche sono a carico dei soggetti autorizzati.

Art.6. Onerosità della concessione degli spazi

1. La concessione degli spazi per l'installazione delle bacheche è a titolo oneroso fatto salvo quanto previsto all'art.3 punto 4 del presente regolamento.

2. Il canone annuale per l'utilizzo dello spazio è stabilito in € 50,00, e può essere aggiornato dalla Giunta Comunale, ad esclusione della spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera della bacheca e di ogni altro elemento ed onere connesso e consequenziale.

3. Il canone annuale deve essere versato in una unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. La prima annualità è dovuta per intero se la concessione decorre nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ed al 50% se decorre nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Art. 7. Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per le seguenti motivazioni:

- a) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti dal Comune di Mercato Saraceno, al fine di mantenere la bacheca sempre efficiente e decorosa esteticamente;
- b) per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse;
- c) per la reiterata inosservanza del presente regolamento, dopo due richiami al rispetto delle relative norme da parte del medesimo Responsabile del Settore;
- d) per inosservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulla morale;
- e) per mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore ad un anno. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati;
- f) per il non rispetto di quanto previsto all'art.5 punto 8 del presente regolamento;
- g) per mancato pagamento del canone annuo (laddove previsto).

2. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca, il Responsabile del Settore procede alla contestazione scritta nei confronti del titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni. Qualora le osservazioni presentate non fossero sufficienti/pertinenti verrà disposta la revoca della autorizzazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione la bacheca dovrà essere rimossa a cura e spese degli interessati. A tal fine agli stessi dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata, formale invito alla rimozione cui dovranno adempiere entro e non oltre 5 giorni dal

ricevimento. In caso di inadempimento la bacheca sarà rimossa a cura del Comune ed a spese degli interessati.

Art. 8. Norme transitorie

1. Tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'installazione e l'utilizzo di bacheche sugli immobili e le aree comunali decadono nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Tutti i soggetti che utilizzano una bacheca installata su immobili di proprietà comunale, per poter continuare ad utilizzare gli spazi occupati, devono rivolgere apposita istanza al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Comune valuterà se la bacheca risponde ai requisiti definiti dal presente regolamento e se è compatibile con il presente piano. In caso positivo il Responsabile competente rilascerà l'autorizzazione di cui all'art.5. Nel caso di valutazione negativa, il Responsabile competente notifica agli interessati, a mezzo di raccomandata, un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che la bacheca sia rimossa, il Comune provvederà alla rimozione, a spese degli interessati.

3. Le bacheche che, successivamente alla data di cui al punto 1, risulteranno prive della prescritta nuova autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica agli stessi, a mezzo di raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento.

Art. 9. Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sarà discrezione del Responsabile del settore applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 e €500,00.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.